



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000143
DATA: 07/07/2025 15:12
OGGETTO: CONVENZIONE TRA L' AZIENDA USL DI IMOLA E IL CONSORZIO MED 3 PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL "SERVIZIO ALBO DOCENTI"

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Aimola Agostina in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Tarlazzi Paolo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Stefania Gasparetto - UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- FORMAZIONE

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000143_2025_delibera_firmata.pdf	Aimola Agostina; Donattini Maria Teresa; Gasparetto Stefania; Tarlazzi Paolo	E73069CB157B73FFDC8F3385A7B3136F EB1D5B9F440650A073A1A843EEEF2893
DELI0000143_2025_Allegato1.pdf:		A5B3D158D9125BCE3EE4BE87C48B2251 A86F8D6B71FEE0384BA7A7B8A754A9D4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L' AZIENDA USL DI IMOLA E IL CONSORZIO MED 3 PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL "SERVIZIO ALBO DOCENTI"

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Deliberazione n. 33 del 26 marzo 2007 “Adesione al Consorzio MED 3 ed approvazione dello statuto”, con la quale l’Azienda USL di Imola ha aderito al Consorzio MED3 e ne ha approvato lo Statuto;

Richiamata, da ultimo, la Deliberazione n. 51 del 25 febbraio 2025 con la quale si è approvato il rinnovo della convenzione tra l’Azienda USL di Imola e il Consorzio MED3 che definisce gli impegni reciproci in merito alle attività di formazione a distanza e mista del personale;

Premesso che MED3 consorzia attualmente, le seguenti Aziende Sanitarie: Azienda U.S.L. di Bologna, Azienda U.S.L. di Imola, Irccs Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, oltre che Montecatone Rehabilitation Institute;

Dato atto che l’art. 2 dello statuto in vigore persegue tra gli altri il fine di creare ed implementare applicativi web, applicativi software, sistemi informativi, sistemi gestionali e piattaforme digitali anche in modalità “software as a service”;

Considerato che il combinato disposto degli art. 2, 7.6 e 7.7 dello statuto consentono a MED3 di percepire compensi dalle consorziate e di erogare servizi a condizioni di particolare favore proprio per le consorziate;


Preso atto che la Consorziata Azienda USL di Imola ha espressamente richiesto a MED3 lo sviluppo di un servizio di supporto alle proprie attività di formazione finalizzato alla gestione dell’albo docenti della stessa e che MED3 è da tempo attivo nell’offerta di servizi di supporto alle attività di formazione, in particolare sviluppati per le consorziate, ed è pertanto in grado di soddisfare tale richiesta;

Ritenuto di disciplinare i rapporti con MED3 per l'erogazione del servizio di supporto richiesto al fine della gestione dell'Albo docenti con apposita convenzione il cui schema si approva con il presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che il servizio di gestione informatizzata dell’Albo Docenti sarà erogato dal Consorzio MED3 per 36 mesi a partire dal 7/07/2025 fino al 7/07/2028;

Valutato che il corrispettivo annuo richiesto dal Consorzio MED3 per il servizio richiesto, pari ad Euro 4.700 oltre IVA al 22% risulta essere inferiore alle quotazioni di mercato per i servizi analoghi;

Richiamata la Delibera Giunta regionale n. 1333 del 19 settembre 2011 "Accreditamento della funzione di provider ECM: approvazione dei requisiti. Ulteriori modifiche alla DGR n. 1648/2009” che prevede nel capitolo 5.1, come requisito specifico "evidenza di programmazione della acquisizione di attrezzature e servizi critici e di selezione e valutazione dei fornitori”;



Precisato che l'Azienda USL di Imola ha ottenuto l'accreditamento regionale della Funzione di Provider nel febbraio 2015 ed il suo rinnovo nel febbraio 2019 (codice Provider PG 20120125361) e che pertanto si rende necessario mantenere il possesso dei requisiti specifici previsti dal modello di accreditamento deliberato dalla Regione Emilia-Romagna;

Delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, la schema di convenzione tra l'Azienda USL di Imola e il Consorzio MED3 per l'erogazione del "Servizio Albo docenti" che consiste nella predisposizione e messa on-line sul sito web "albodocenti.servizimed3.it" del servizio informatizzato per la selezione, valutazione e gestione dei fornitori (albo dei docenti) della singola consorziata, allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrale e sostanziale;
- 2) di dare atto che il servizio di gestione informatizzata dell'Albo Docenti sarà erogato per 36 mesi a partire dal 7/07/2025 fino al 7/07/2028;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari all'importo annuo di Euro 4.700,00 + IVA al 22%, viene garantita mediante le prenotazioni di fondi assunti annualmente sul Conto di Contabilità Generale 2025 Gestione Sanitaria cod. 1105100101 "Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici" Gestore: Polo Formativo;
- 4) di dare atto che l'accordo viene sottoscritto con firma digitale e che l'imposta di bollo sarà a carico del Consorzio MED3;
- 5) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 22 del D.lgs. 97/2016 vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.18, comma 4, della L.R. nr. 9 del 16/07/2018.

Convenzione
per l'erogazione di servizi di supporto alle attività di formazione per le consorziate

tra le parti:

- Consorzio MED3, con sede in Via Massarenti n. 9, Bologna, C.F e P. IVA 02557841208, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Orietta Valentini, nel seguito della presente convenzione MED3,

e

- Azienda USL di Imola, con sede in Imola, Viale Amendola 2, CAP 40026, C.F. e/o P. IVA 90000900374, in persona del legale rappresentante Dott. ssa Agostina Aimola nel seguito della presente convenzione CONSORZIATA.

Premesso che:

- a) MED3, consorzia attualmente, tra gli altri enti, le seguenti aziende sanitarie: AUSL di BOLOGNA, AUSL di IMOLA, ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI oltre che Montecatone Rehabilitation Institute.
- b) Che l'art. 2 dello statuto in vigore persegue tra gli altri i seguenti fini:
 - Produzione, erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM a distanza e misti (residenziali e a distanza) destinati alle Consorziate ed al mercato esterno;
 - Creazione di idonee piattaforme tecnologiche per la produzione di eventi formativi ECM
 - Ricerca di modelli formativi comuni applicabili alle tecnologie di e-learning idonei all'applicazione in ambito sanitario
- c) Che il combinato disposto degli art. 2, 7.6 e 7.7 dello statuto consentono a MED3 di percepire compensi dalle consorziate e di erogare servizi a condizioni di particolare favore proprio per le consorziate.
- d) Che la CONSORZIATA ha espressamente richiesto a MED3 lo sviluppo di un servizio di

supporto alle proprie attività di formazione finalizzato alla gestione dell'albo docenti della stessa.

- e) MED3 è da tempo attivo nell'offerta di servizi di supporto alle attività di formazione, in particolare sviluppati per le consorziate, ed è pertanto in grado di soddisfare la richiesta della CONSORZIATA
- f) MED3 intende erogare alla CONSORZIATA, che intende accettare, servizi di supporto alle attività di formazione come meglio di seguito specificati e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia;
- g) Con la presente convenzione le Parti intendono disciplinare i servizi di supporto alle attività di formazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia;
- h) Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Tutte le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. OGGETTO

MED3 fornirà alla CONSORZIATA il servizio denominato "SERVIZIO ALBO DOCENTI" che consiste nella predisposizione e messa on-line sul sito web "albodocenti.servizimed3.it" del servizio informatizzato per la gestione dell'albo dei docenti della singola CONSORZIATA.

L'architettura dell'Albo docenti definita nello sviluppo del software, assume il Modello di sviluppo delle competenze per i professionisti della sanità condiviso dal Tavolo dei Servizi Formazione della Regione Emilia -Romagna.

Il servizio permette a tutti i cittadini in possesso di credenziali SPID, di qualificarsi come docenti per lo svolgimento di corsi di formazione promossi dalla CONSORZIATA.

Il servizio consente di raccogliere dati personali anagrafici e dati professionali (competenze e CV) al fine di essere contattati per comparire come docenti ad eventuali corsi di formazione presso l'azienda.

Il servizio comprende:

- Autenticazione utenti tramite SPID utilizzando il gateway Lepida
- Pagina di raccolta dati e informazioni docente
- Area amministrativa (abilitazione utenti ufficio formazione)
- Elenco docenti censiti con data ultimo aggiornamento e filtri di ricerca (solo per ufficio formazione)
- Hosting presso data center Cineca, con certificazione ANSI/TIA 942-B-2017 - Rating 3 "Telecommunications infrastructure standard for Data Centers" e ISO 9001:2015 - "Sistemi per la gestione della qualità", ISO/IEC 27001:2022 - "Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni", ISO/IEC 20000-1:2018 - "Sistema di gestione dei servizi". Il servizio è installato su server virtuale Linux con persistenza dei dati su database Oracle.
- Connettività Internet tramite rete GARR e doppio collegamento a due dei principali ISP italiani con routing "dinamico" ottenuto utilizzando il protocollo BGP per mantenere connettività anche in caso di guasto.

3. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo annuo previsto, come anticipato nelle premesse (lettera c), in quanto riservato alla CONSORZIATA, è di euro 4.700 + IVA ai sensi di legge.

Verrà emessa fattura PA a seguito di emissione del buono d'ordine da parte della CONSORZIATA.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento degli importi dovuti sarà effettuato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro 60 gg dalla data della fattura con accredito da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario intestato al CONSORZIO MED3:

UNICREDIT BANCA - IBAN: IT 49 F 02008 02410 000010483771

5. ESTENSIONE TEMPORALE DEI SERVIZI

Il servizio di cui al punto 2 sarà erogato per 36 mesi a partire dal 07/07/2025 e fino al 07/07/2028 inclusi.

6. RISOLUZIONE E RECESSO

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente su richiesta di entrambe le parti

con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti.

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DATA PROTECTION

MED3 si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività della CONSORZIATA di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione dei servizi oggetto del presente documento. Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera della CONSORZIATA, oppure divengano di dominio pubblico.

MED3 si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di dati personali da parte della CONSORZIATA (Titolare del trattamento dati) ai sensi dell'art. 28 del GDPR e ai sensi delle disposizioni di cui al punto 9 del presente atto.

Resta inteso che è onere della CONSORZIATA dimostrare di aver rispettato tutti gli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi del GDPR, ivi incluso l'obbligo di fornire agli interessati l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e, ove necessario ed applicabile, raccogliere il relativo consenso ai sensi degli art. 6. co. 1, lett. a), 7, 8 e 9, co. 2, lett. a).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs 196/03 (di seguito Codice) le parti si danno reciprocamente atto che la CONSORZIATA è Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare).

Il Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina il CONSORZIO MED 3 quale Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile), allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione coerentemente con l'Allegato 1 "descrizione delle attività di trattamento" parte integrante del presente documento.

Il Responsabile è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei principi del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
4. ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, ad assistere il Titolare, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, coerentemente con l'Allegato 2 "Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali", parte integrante del presente documento. Inoltre, il Responsabile si impegna a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle policy privacy adottate dal Titolare e reperibili sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a nominare CINECA (data center) quale Sub-responsabile del trattamento, in conformità con le istruzioni impartite dal Titolare e di cui all'Allegato 2 del presente atto.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto convenzionale, ivi compreso il caso di proroghe o rinnovi qualora questi abbiano il medesimo ambito ed oggetto di trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione della presente convenzione.

Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Bologna.

10. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico di MED3.

Si dà atto che l'imposta di bollo ammontante a complessivi € 64,00, viene assolta mediante versamento tramite modello F24. MED3 conserverà ricevuta del versamento entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del D.P.R. 642/72).

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 5 co.2; la spesa è a carico della parte che chiede la registrazione.

Allegati

- Allegato 1 - Descrizione delle attività di trattamento
- Allegato 2 - Istruzioni per il Responsabile del trattamento

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati (ad es. persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del trattamento)

- Dipendenti, collaboratori, consulenti e altri soggetti che a qualunque titolo svolgono attività autorizzate presso l'Azienda

-

Tipo di dati personali oggetto di trattamento (indicare se dati comuni, dati relativi a categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati)

- Dati personali
- Dati comuni

Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o riportare per esteso l'oggetto del contratto principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento)

- Servizio "Albo Docenti", vedi articolo 2 della Convenzione

-

ALLEGATO 2

**ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018**

Il Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile) tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare) solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicura la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30, par. 2, nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate alla protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, fornendo tempestivamente una relazione descrittiva dell'incident.

Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile o dei suoi Sub-responsabili, tenuto conto della natura della violazione e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile, su istruzione del Titolare, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali.

Si invita il Responsabile del trattamento a prendere visione della procedura di segnalazione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) approvata dal Titolare reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile qualora ravvisi la necessità di effettuare una notifica di Data Breach all'Autorità Garante si impegna a informare preventivamente il Titolare.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile:

- individua i soggetti autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e su richiesta da evidenza dello svolgimento dell'attività al Titolare;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Responsabile è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili.

Il Responsabile, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- fornire su richiesta il suddetto elenco al Titolare del trattamento e comunicare ogni eventuale aggiornamento dello stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-Responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo, il Responsabile può ricorrere ad altro Responsabile (c.d. Sub-Responsabile del trattamento).

In questi casi il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-Responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto.

In particolare, rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile ricorra ad un Sub-Responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare può chiedere al Responsabile:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-Responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non

può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-Responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile si assume la responsabilità nei confronti del Titolare per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso.

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile comunica al Titolare il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo:

gap@ausl.imola.bo.it

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile, la convenzione e il CIG.

Il Titolare comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

dpo@aosp.bo.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto autonomo da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, ed ai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa alla presente convenzione.

In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

In ogni caso il Titolare si impegna a comunicare con almeno 7 giorni di anticipo le attività e le modalità con le quali sarà svolto l'audit garantendo, inoltre, che le informazioni raccolte

durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare anche nei confronti del Sub-Responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, in tali casi sarà onere del Responsabile adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a:

- restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile:

- qualora il trattamento comporti anche la raccolta dei dati personali, il Responsabile rilascia agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita dal Titolare;
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;

- provvede ad informare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto, il Titolare in caso di procedimenti dinanzi alle suddette. A tal fine il Responsabile fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare;
- fornisce al Titolare tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile contatterà tempestivamente il Titolare attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

Le gravi violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 32 del GDPR possono determinare l'annullabilità della convenzione.

Bologna,.....



Per il MED3

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Orietta Valentini

.....

Per la CONSORZIATA

Il Legale Rappresentante

Dott. ssa Agostina Aimola

.....